

I giudici: "Lombardo legato ai clan? Sospetti generici"

ALESSANDRA ZINITI

Non c'è alcuna prova dei summit tra l'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e i boss delle cosche catanesi che gli avrebbero garantito il loro sostegno. Anzi, almeno uno di quelli raccontati dai pentiti è decisamente privo di riscontro o collocato male nel tempo, visto che il mafioso in questione in quel periodo era detenuto. «Generici sospetti» e «intuizioni» sarebbero invece le ricostruzioni degli affari sui centri commerciali per i quali — secondo l'impianto accusatorio — Lombardo avrebbe favorito i boss anche con l'intermediazione dell'imprenditore Mario Ciancio.

È anche per questo che la corte d'Appello di Catania ha ribaltato il verdetto emesso nel 2014 in primo grado, assolvendo Lombardo dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e condannandolo solo per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso ma senza i caratteri dell'intimidazione e della violenza.

«Una sentenza che rende giustizia delle tante fantasiose ricostruzioni operate dal giudice di primo grado, facendo verità sui nodi più spinosi del processo»: così gli avvocati Alessandro Benedetti e Filippo Dinacci commentano le motivazioni della sentenza dei giudici d'appello, appena depositate, annunciando ricorso in Cassazione per le imputazioni residuali che comunque sono costate a Lombardo la condanna a due anni, pena sospesa, contro i sei anni e otto mesi inflittigli in primo grado dal gup Marina Rizzo.

«Il summit tra i vertici mafiosi e Raffaele Lombardo nel giugno del 2003 a casa dell'ex presidente della Regione è un fatto assolutamente privo di riscontro probatorio, visto che Carmelo Puglisi, che secondo le dichiarazioni del boss pentito Santo La Causa sarebbe stato presente, nell'estate del 2003 era ancora detenuto», si legge nelle motivazioni della sentenza emessa nel marzo scorso dalla terza sezione della corte d'Appello di Catania. I giudici avrebbero ritenuto inattendibile anche

il boss Rosario Di Dio, che aveva parlato di un altro incontro nella tenuta di campagna di Lombardo. E ancora: per quel che riguarda i capi di imputazione relativi ai centri commerciali Tenutella, Playa e Porte di Catania, la corte d'Appello ritiene che «non ci sono elementi probatori certi e univoci» e che non è possibile istituire

Secondo il collegio di Catania non c'è prova dell'esistenza di affari illeciti con l'imprenditore Mario Ciancio per i megastore

un collegamento, come fatto dal gup, tra «diverse vicende». Nelle motivazioni la Corte d'appello scrive, fra l'altro, che per «la Tenutella» non c'è mai stata un'interlocuzione diretta tra Lombardo e l'imprenditore Mario Ciancio con il quale non c'è prova dell'esistenza di rapporti illeciti.

I giudici d'appello ritengono invece pro-

vato il reato di corruzione elettorale. EspONENTI delle cosche catanesi «avrebbero agito per agevolare la sua elezione, ma non avrebbero ricevuto alcun favore».

Il contatto tra l'ex governatore e i boss sarebbe stato tenuto «dal fratello Angelo Lombardo, che sarebbe stato picchiato a causa del comportamento del governatore e come avvertimento a lui», come sostenuto dal pentito Sturiale. Spiegano i giudici che avrebbe il reato di voto di scambio si sarebbe consumato con la promessa di soldi, buoni spesa e favori di vario genere fino ad arrivare alla cessione gratuita di dosi di marijuana a tossicodipendenti in cambio del voto.

In una nota, i legali di Lombardo pongono l'accento su un passaggio delle motivazioni, quello che smentisce i presunti rapporti illeciti tra l'ex governatore e Ciancio: «Non solo non esiste nessuna prova dei favori fatti da Lombardo a mafiosi, ma, al contrario, esiste la certezza processuale contraria».



“

LA CORTE

Il summit del giugno 2003 con i boss mafiosi è un fatto assolutamente privo di riscontro